



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	Presidente
Dott. Flavio Conciatori	Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio	Giudice relatore

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 28/09/2023 da BELFIORE LANFRANCO, assistito dall'OCC, Dott. Michele Cappelletti;

*-ricorrente-*

oggetto: apertura liquidazione controllata del patrimonio.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 28/09/2023 BELFIORE LANFRANCO ha chiesto la liquidazione del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata con l'assistenza dell'OCC, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII.

E' applicabile alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII.

Va affermata la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente ha documentato di avere la propria residenza in Pineto (TE), comune compreso nel circondario del medesimo Tribunale, rilievo che consente di ritenere che egli abbia, ai fini di tale norma, il centro dei propri interessi principali nell'ambito del relativo circondario.

Alla applicabilità, come sopra affermata, della disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III CCII alla presente procedura consegue anche l'applicabilità alla stessa dell'art. 39, co. 1 e 2 CCII e, per l'effetto, in seno al necessario vaglio di compatibilità di cui all'art. 65, co. 2 CCII, la necessità della verifica, da parte del Tribunale, della produzione, in allegato alla domanda, dei seguenti documenti, e tanto anche alla luce del contenuto del previgente art. 14 ter l. n. 3/2012 e dell'art. 269, co.2 CCII: 1. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 2. inventario dei beni del ricorrente (stato delle attività, anche ai fini della adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270, co. 2, lett e) CCII e delle attività demandate al nominando liquidatore ex art. 272 CCII); 3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione dei rispettivi domicili digitali; 4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni, in tali termini dovendo essere interpretato, alla luce dell'art. 274, co. 2 CCII, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2 CCII; stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII.

Tali documenti, avuto riguardo anche al contenuto del ricorso, devono ritenersi depositati dal ricorrente previo rilievo che la mancata indicazione dei domicili digitali dei creditori non costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Risulta altresì allegata al ricorso la relazione dell'OCC, Dott. Michele Cappelletti, contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché un adeguato vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente alla proposizione della domanda di liquidazione controllata ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto lo



stesso non è assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza avendo documentato di essere, allo stato, lavoratore dipendente benché ancora iscritto all'Ordine degli Avvocati di Teramo, iscrizione di cui ha preannunciato la cancellazione entro la fine del presente anno all'esito del completamento delle pratiche in corso.

Sussiste altresì la condizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII in capo al ricorrente atteso che lo stesso si trova in stato di sovraindebitamento, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC dalle quali si evince come egli non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravato.

Il ricorrente percepisce, infatti, uno stipendio mensile netto di euro 1.800,00 circa ed è gravato da spese mensili per il proprio sostentamento pari a circa euro 1.637,00.

Inoltre, a fronte di un passivo complessivamente pari ad euro 10.369.233,58, somma comprensiva delle spese prededucibili della presente procedura (riconducibile soltanto a fideiussioni prestate in favore di società di capitali in seno ad investimenti, rivelatisi non redditizi posti, posti in essere durante l'esercizio, unitamente ad altri professionisti, dell'attività di avvocato), l'attivo patrimoniale liquidabile in sua titolarità ha un valore stimabile in euro 192.600,00 ed è costituito da quote indivise del diritto di proprietà su tre immobili siti nel comune di Pineto, stimati con perizia giurata in complessivi euro 107.000,00 circa, dal valore di una autovettura Nissan Micra, stimato in euro 8.000,00 circa, dagli accantonamenti scaturiti dal riscatto di due fondi di investimento rappresentati da due assegni di complessivi euro 5.000,00 e dalla quota di retribuzione mensile di euro 200,00 che il debitore offre di versare in favore del ceto creditorio mediante la corresponsione di 48 rate mensili di pari importo, vale a dire per la intera durata della procedura, per complessivi euro 9.600,00.

Risulta attestato dall'OCC che le *“partecipazioni Amaltea e Infinity riguardano società che di fatto non hanno mai operato e che sono prive di patrimonio. Mentre, la società Elleggia per la quale il ricorrente ha prestato fideiussione risulta di fatto non operante, con un patrimonio “oggetto di esecuzione forzata”*, con conseguente correttezza della esclusione del relativo valore, pressoché pari a zero, dall'attivo liquidabile.

La proposta prevede di destinare il *“ricavato della liquidazione degli immobili (stimati in euro 170.000,00) al soddisfacimento dei creditori ipotecari nel rispetto dei rispettivi gradi di privilegio”*, il *“ricavato della liquidazione dell'autovettura (stimata in euro 8.000)”* e le *“attuali disponibilità liquide (euro 5.000,00) al soddisfacimento dei creditori con privilegio sui beni mobiliari”* nonché *“l'apporto di finanza aggiuntiva eccedente il sostentamento pari a euro 9.600,00 (200 euro per 48 rate) al soddisfacimento dei creditori chirografari.”*

Non può essere censurata la mancata inclusione, allo stato, fra le poste dell'attivo patrimoniale, del tfr in quanto il diritto alla integrale prestazione delle relative somme sorge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894), circostanza che non risulta verificatasi in relazione al ricorrente, ed in conseguenza di essa. Rimane ferma, in ogni caso, la acquisibilità di tali somme alla procedura entro il limite temporale triennale fissato dagli artt. 281 e 282 CCII per la declaratoria della esdebitazione, limite una volta spirato il quale sarà possibile la liquidazione dei soli beni presenti nel patrimonio del debitore alla medesima data, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Deve ritenersi correttamente esclusa, allo stato, dalla liquidazione il fondo pensionistico ALLIANZ *“nr 000705585 con decorrenza dal 30.12.2002 al 10.07.2030 valore accantonamento ad oggi € 2.547,94”* atteso che il relativo contratto prevede la corresponsione di una prestazione pensionistica al raggiungimento, circostanza non verificatasi, allo stato, dei requisiti previsti dal regime obbligatorio di appartenenza del debitore.

Dovrà essere monitorata dal nominando liquidatore la possibilità di recupero del credito in titolarità del ricorrente di euro 72.000,00, posto in ogni caso formalmente a disposizione della procedura, del quale l'OCC ha rappresentato la impossibilità di recupero, alla data di deposito del ricorso, per incapienza del debitore.



Alla luce dei superiori rilievi deve pertanto ritenersi che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda.

Deve disporsi, ai sensi del citato art. 270, co. 2, lett. e) CCII, che la quota di retribuzione mensile del ricorrente di euro 1.637,00 sia esclusa dalla liquidazione in quanto necessaria al suo sostentamento.

Eventuali somme incamerate dal debitore in eccedenza rispetto al predetto importo a titolo di retribuzione mensile netta saranno incamerate dalla procedura ai fini della soddisfazione dei creditori ma soltanto entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare anche sotto il profilo in esame l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su istanza del debitore.

Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, la esclusione dalla liquidazione dei saldi attivi di seguito indicati dei tre conti correnti in titolarità del ricorrente alle date del 21 e del 22/03/2023 essendo, per la loro esiguità, presumibilmente destinati a fare fronte alle spese di mantenimento del debitore, unico componente del suo nucleo familiare: “*CONTO CORRENTE BANCARIO BCC dell'Adriatico Teramano Sede di Pineto (Te) conto nr 14252 saldo € 972,49 al 21/03/2023; - CONTO CORRENTE BANCARIO Banca Popolare di Bari Filiale di Pineto conto nr 12810 saldo € 625,27 al 22/03/2023; - CONTO CORRENTE POSTALE conto nr 1017660794 saldo € 848,75 al 21/03/2023*”.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma, per la sua sostituzione.

Può essere infine omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti dal ricorrente.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di BELFIORE LANFRANCO (c.f. BLFLFR65L10A488X) nato in Atri (TE) il 10/07/1965 e residente in Pineto (TE), alla Via Piemonte, n. 2;

nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;

nomina liquidatore il Dott. Michele Cappelletti;

visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni: saldi attivi dei conti correnti indicati in parte motiva;

dispone la esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente fino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 1.637,00 con obbligo per il ricorrente di versare al liquidatore eventuali redditi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse pervenirgli a qualsiasi titolo nel corso della procedura;

dispone che eventuali modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su istanza debitore;



dispone l'acquisizione alla proceduta del tfr di eventuale spettanza del ricorrente subordinatamente all'eventuale maturare dei presupposti legittimanti in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei limiti di cui in parte motiva;

dispone che il liquidatore monitori periodicamente la possibilità di recupero del credito in titolarità del ricorrente di euro 72.000,00 di cui in parte motiva;

dispone che il liquidatore verifichi periodicamente la possibilità di acquisizione di ulteriori poste attive in favore della procedura, con particolare riguardo al fondo pensionistico ALLIANZ di cui in parte motiva;

ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili ricompresi nel suo patrimonio a cura del liquidatore; visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.;

dispone che il liquidatore:

inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo; l'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.



Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 22/05/2024.

Il Giudice rel. est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente

Dott. Carlo Calvaresi

